

# **BStGer CR.2020.20 vom 7. Oktober 2020**

Bundesstrafgericht, 2020-10-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_CR.2020.20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CR.2020.20)

FR: TPF CR.2020.20 du 7 octobre 2020

IT: TPF CR.2020.20 del 7 ottobre 2020

## **Regeste**

Istanza di revisione della decisione RR.2019.313 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38 a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

lett. d LTF).

### **E. 1.1**

La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione a livello delle autorità penali federali e ciò in applicazione dell'art. 38a e segg. della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).

### **E. 1.1.1**

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP, gli art. 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi speciali (FF 2008 7409).

### **E. 1.1.2**

Nel caso in esame, la decisione RR.2019.313 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF è stata emanata in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, avendo la predetta Corte giudicato un ricorso in materia di assistenza internazionale in materia penale conformemente alla legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP).

### **E. 1.1.3**

Alla luce di quanto sopra esposto, la competenza della Corte d'appello per statuire sull'istanza di revisione in oggetto sarebbe quindi data.

### **E. 1.2**

Nel caso concreto, occorre tuttavia vagliare anche un'eventuale competenza del TF, essendosi l'Alta Corte già chinata sulla causa in oggetto (v. consid. C).

### **E. 1.2.1**

Per costante giurisprudenza, la sentenza con cui il TF dichiara irricevibile un ricorso in materia di diritto pubblico è soggetta a revisione unicamente per un motivo che influenza questa decisione e non il giudizio di merito reso dall'autorità cantonale (DTF 118 II 477

consid. 1).

### **E. 1.2.2**

In casu, il ricorso in materia di diritto pubblico presentato dalla qui istante all'Alta Corte è stato dichiarato inammissibile con sentenza 1C\_253/2020 del 19 giugno

- 4 - 2020. Ne discende che la predetta sentenza del TF non si è sostituita alla sentenza RR.2019.313 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF.

Non essendo quindi subentrato l'effetto devolutivo, la sentenza della Corte dei reclami penali del TPF è cresciuta in giudicato ed è pertanto suscettibile di revisione davanti a questa Corte (v. sentenze del TF 2C\_462/2014 del 23 novembre 2014 consid. 2.2; 8C\_602/2011 del 30 settembre 2011 consid. 1.3).

### **E. 1.2.3**

L'ultima istanza ricorsuale ad essersi confrontata con il merito della vertenza in oggetto è quindi stata la Corte dei reclami penali del TPF e non l'Alta Corte. È pertanto data la competenza della Corte d'appello per analizzare l'istanza di revisione della sentenza RR.2019.313 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF.

### **E. 1.3**

La revisione in materia di diritto pubblico può essere richiesta se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF). La domanda di revisione deve essere depositata entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv.

#### **E. 1.3.1**

La sentenza RR.2019.313 della Corte dei reclami penali del TPF è del 28 aprile 2020 e l'istante afferma di avere avuto conoscenza del fatto rilevante, ovvero dell'archiviazione intervenuta nell'estate del 2019 per opera della "13° Vara federale de Curitiba" dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata formulata, solo il 7 giugno 2020, per mezzo del parere legale redatto dagli avvocati brasiliani C. e D. (v. istanza di revisione, pag. 3).

#### **E. 1.3.2**

L'istanza di revisione in oggetto è stata presentata il 4 agosto 2020, vale a dire quasi due mesi dopo che l'istante avrebbe avuto conoscenza del motivo di revisione.

L'istanza di revisione è pertanto da ritenersi tempestiva.

#### **E. 1.4**

Siccome anche gli altri motivi di ricevibilità sono dati, la Corte d'appello entra nel merito dell'istanza di revisione.

### **E. 2**

Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, qui applicabile in considerazione del rinvio di cui all'art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di

- 5 - fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.

### **E. 2.1**

I fatti rilevanti sono fatti perlomeno anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. Questi fatti sono pertinenti in quanto fanno apparire come inesatto o incompleto lo stato dei fatti sul quale si fonda la decisione in esame. Il mezzo è ammissibile fintanto che l'istante non ha potuto invocare questo fatto nella procedura precedente. Egli deve però dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima (PIERRE FERRARI in: Commentaire de la LTF, 2a ediz. 2014, n. 15-18 ad art. 123 LTF; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4706-4710 ad art. 123 LTF).

### **E. 2.2**

Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all'epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere adottati con la dovuta diligenza (ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123; FERRARI, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 20 e 21 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all'accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L'impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti lo scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123).

### **E. 2.3**

A sostegno della domanda di revisione in esame, l'istante afferma di avere avuto conoscenza dell'archiviazione dei procedimenti penali in favore dei quali la rogatoria è stata formulata per mezzo del parere legale degli avvocati brasiliani datato

### **E. 7**

giugno 2020. A seguito di tale archiviazione, avvenuta nell'estate del 2019 per declinazione di competenza, gli atti sarebbero stati trasmessi alla "10a Vara Criminal federal de São Paulo".

La Corte d'appello ritiene che nel caso in esame non sia stato provato che l'istante fosse venuto a conoscenza del fatto rilevante soltanto nel mese di giugno 2020 e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte dei reclami penali del TPF.

Inoltre, l'istante non si è pronunciato sul motivo per il quale non avrebbe potuto scoprire prima tale fatto, già intervenuto nell'estate del 2019.

Per quanto riguarda infine i nuovi fatti e mezzi di prova adottati dall'istante con scritto del 4 settembre 2020 e meglio l'archiviazione del procedimento penale in questione, ordinata dal giudice di São Paulo il 20 agosto 2020, si tratta di fatti e

- 6 - mezzi di prova posteriori alla sentenza RR.2019.313 del 28 aprile 2020 della Corte dei reclami penali del TPF. Gli stessi non possono quindi costituire motivo di revisione.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'istanza di revisione deve pertanto essere respinta. 3. Spese della procedura L'istante, risultando soccombente data l'infondatezza della sua istanza, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP). Una

tassa di giustizia di CHF 1'500.-, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162) è posta a carico dell'istante.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.